

STATUTO MANAGERITALIA MARCHE

Approvato dall'Assemblea del

TITOLO I - DEFINIZIONE E DURATA

Art. 1 - Definizione e durata

1. MANAGERITALIA Marche è l'Associazione dei dirigenti, quadri, executive professional e altre categorie assimilabili a supporto del management principalmente operanti nel settore del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario avanzato ed ha origine dall'A.Ma.D.A.C., costituita a tempo indeterminato nel 1978 in Ancona, nel seguito del presente Statuto denominata MANAGERITALIA Ancona o l'Associazione.

2. L'Associazione è aderente a MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri, executive professional e altre professionalità operanti nel settore del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi, e del terziario avanzato.

3. L'Associazione ha competenza territoriale per la Regione Marche.

4. L'Associazione è apartitica ed ha sede istituzionale in Ancona. Possono essere istituite delegazioni territoriali.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha fini di natura sindacale, parasindacale, assistenziale, previdenziale, culturale ed in genere di promozione della professionalità e del ruolo degli associati.

2. In particolare, persegue i seguenti scopi:

- rappresentare e tutelare a livello regionale o provinciale gli interessi morali e materiali degli associati, sulla base delle direttive e degli indirizzi espressi dai competenti Organi di MANAGERITALIA;
- tutelare gli interessi sindacali e parasindacali degli associati, prestando assistenza e consulenza nelle controversie individuali e collettive eventualmente insorte nel corso e in conseguenza del rapporto di lavoro;
- tutelare gli associati nel campo specifico della previdenza e dell'assistenza;
- promuovere iniziative di carattere professionale e culturale, per la formazione, l'aggiornamento e la valorizzazione degli associati;
- costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- assumere ogni altra iniziativa a vantaggio degli associati.

TITOLO II - ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione è valevole sino al 31 dicembre di ogni anno. La volontà di proseguire la partecipazione all'Associazione si intende tacitamente manifestata ove non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. L'iscrizione obbliga l'associato a corrispondere i contributi di cui all'art.8 del presente Statuto.

3. L'iscrizione all'Associazione comporta, in modo contestuale ed automatico, l'adesione anche a MANAGERITALIA nonché, per gli executive professional, a MEP – Manageritalia Executive Professional.

4. I termini, le procedure delle domande di adesione e le modalità della contribuzione associativa sono disciplinati dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 4 - Associati ordinari

1. Possono iscriversi all'Associazione, in qualità di associati ordinari, coloro i quali hanno o hanno avuto in quanto pensionati, nel periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione, un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art.2095 c.c.

2. L'iscrizione in qualità di associato ordinario è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o di imprenditori.

Art. 5 - Associati volontari

1. I dirigenti iscritti i quali abbiano perduto la qualifica possono continuare ad essere iscritti, in qualità di associati volontari, purché mantengano l'iscrizione ad almeno uno dei Fondi contrattualmente previsti - nei limiti dei regolamenti vigenti - e purché la domanda di prosecuzione volontaria avvenga successivamente ad almeno un anno di iscrizione in qualità di dirigente ad una o più Associazioni sindacali territoriali aderenti a MANAGERITALIA

2. L'iscrizione in qualità di associato volontario è incompatibile con l'appartenenza ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o di imprenditori.

Art. 6 - Associati aderenti

Possono essere iscritti quali associati aderenti, purché non appartenenti ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o imprenditori:

A. i quadri, in servizio o in pensione;

B. gli executive professional che si iscrivano a MEP;

C. i superstiti dei dirigenti associati i quali abbiano diritto a prestazioni da Fondi od Enti dei CCNL firmati da Manageritalia;

D. i sostenitori, distinti in:

1) iscritti che abbiano perduto i requisiti richiesti per mantenere l'adesione quale associati ordinari o volontari;

2) altri profili diversi dagli executive professional, che abbiano rivestito la qualifica di dirigente o che abbiano professionalità analoghe a quelle dei dirigenti associati a MANAGERITALIA ed alle Associazioni sindacali territoriali o che svolgano attività su tematiche pertinenti alla managerialità.

Art. 7 - Partecipazione all'Associazione

1. Gli associati partecipano all'attività dell'Associazione, contribuiscono a determinarne gli obiettivi e le linee strategiche, concorrendovi anche con il puntuale adempimento degli obblighi associativi.

2. Gli associati ordinari e volontari hanno la facoltà di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentarsi fra i candidati da eleggere, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

3. Gli associati aderenti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e pertanto non hanno la facoltà di cui al precedente comma 2.

4. Ogni associato ha il dovere di: attenersi alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione nonché di MANAGERITALIA, e, sussistendone i presupposti di MEP – Manageritalia Executive Professional; rispettare le decisioni degli organi direttivi e concorrere alla loro attuazione; atteggiare il proprio comportamento ai principi di solidarietà associativa ed agli scopi dell'organizzazione.

Art. 8 - Contributi associativi

1. I contributi associativi ordinari sono:

- la quota di ammissione, da versarsi "una tantum" all'atto dell'iscrizione;

- il contributo associativo annuale, da versarsi all'atto dell'iscrizione e successivamente alla scadenza, non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

2. La misura dei contributi associativi è stabilita annualmente dall'Assemblea, per l'anno successivo.

3. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 9 - Cessazione di partecipazione

1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a MANAGERITALIA Marche:

- il recesso dell'associato;
- la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per la prosecuzione quale iscritto;
- l'omesso pagamento dei contributi associativi;
- l'espulsione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti responsabili di area;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Art. 11 - Organi sociali - norme comuni

1. Possono far parte degli Organi sociali elettivi gli associati ordinari e volontari in servizio o in pensione, in regola con il versamento dei contributi associativi, i quali non rivestano incarichi di rappresentanza imprenditoriale nei confronti di MANAGERITALIA o dell'Associazione, né siano dipendenti di organizzazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi stipulati da MANAGERITALIA.

2. Il mandato dei componenti gli Organi sociali elettivi è quadriennale e può essere rinnovato. Il Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi ed il Vice Presidente di area che abbia svolto tre mandati consecutivi non possono essere rieletti per il successivo mandato. I componenti eletti per cooptazione durano in carica sino allo scadere del mandato degli altri componenti non cooptati.

3. Tutte le cariche decadono di diritto alla scadenza del Consiglio direttivo ovvero per le ipotesi di rinnovo del medesimo; gli Organi sociali elettivi rimangono in

carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei componenti i nuovi Organi sociali.

4. I componenti degli Organi sociali elettivi i quali facessero registrare tre assenze consecutive o il 50% di assenze alle riunioni dell'Organo di appartenenza nell'ambito dello stesso anno solare sono considerati dimissionari. Il rispettivo Organo di appartenenza valuterà eventuali giustificazioni addotte e delibererà la prosecuzione ovvero la decadenza dal mandato.

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea, Organo di indirizzo politico e strategico dell'Associazione, si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre, comunque prima delle assemblee annuali di MANAGERITALIA, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione - al quale spetta convocarla e presiederla - ovvero a richiesta e per surroga, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi. Gli associati assenti hanno facoltà di farsi rappresentare conferendo delega ad altri partecipanti.

3. Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono considerate valide quando siano intervenuti o rappresentati almeno oltre la metà degli iscritti; in seconda convocazione non sussistono quorum costitutivi.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto - salva la limitazione per gli associati aderenti nelle assemblee elettive, di cui all'art.7 comma 3 del presente Statuto - e potrà essere portatore di un massimo di due deleghe.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega, salvi i casi in cui siano richieste particolari maggioranze.

6. Le procedure e le modalità di convocazione dell'Assemblea nonché di delibera ed espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea compete:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività della Associazione;
- b) procedere ogni quattro anni all'elezione dei componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri;
- c) approvare ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;

- d) deliberare sulla relazione annuale del Consiglio direttivo;
- e) deliberare sulla misura dei contributi associativi annui;
- f) deliberare l'acquisto a qualsiasi titolo, l'alienazione e la permuta di beni immobili, nonché la loro trasformazione e la costituzione sugli stessi dei diritti reali;
- g) deliberare, con maggioranza almeno pari ai due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega, sulle modifiche dello Statuto;
- h) deliberare, con maggioranza almeno pari ad oltre la metà degli iscritti, sull'eventuale recesso da MANAGERITALIA, sullo scioglimento della Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento propostole dal Consiglio direttivo.

Art. 14 - Referendum

1. Le elezioni per le cariche sociali, le operazioni di voto e le deliberazioni possono essere effettuate anche tramite referendum postale.

2. Spetta al Consiglio direttivo decidere, di volta in volta, se procedere mediante referendum nei casi di cui al precedente comma.

3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie sono valide se adottate con maggioranza pari ad almeno due terzi dei voti pervenuti. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori sono valide se adottate con maggioranza almeno pari ad oltre la metà degli iscritti.

4. Le procedure e le modalità di indizione del Referendum nonché di espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di attuazione delle linee di indirizzo e delle risoluzioni espresse dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione e può essere convocato su richiesta, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

2. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è stabilito dall'Assemblea dell'anno che precede le elezioni, su proposta del Consiglio direttivo uscente, e non può essere inferiore a 11 né superiore a 25. I Consiglieri dovranno essere scelti almeno per il 60% fra gli associati ordinari in attività e gli associati

volontari, dei quali non più di due appartenenti allo stesso gruppo aziendale e almeno il 60% proveniente dal settore contrattuale con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'Associazione.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Rappresentante dell'Area Quadri ed il componente del Consiglio direttivo di MEP eletto dagli Executive Professional dell'Associazione.

4. Prima di ogni Assemblea nazionale il Consiglio direttivo nomina almeno un supplente e comunque dei supplenti nella proporzione massima del 20% dei Consiglieri dell'Associazione aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale, con arrotondamento all'unità superiore se l'eventuale parte decimale supera i cinque decimi.

5. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente dell'Associazione;
- due o più Vicepresidenti;
- due o più componenti della Giunta esecutiva, dopo averne stabilito il numero;

6. Il Consiglio direttivo:

- a) attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea;
- b) delibera in merito alle relazioni, al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo annuali, da sottoporre all'Assemblea;
- c) approva data, luogo e ordine del giorno delle riunioni assembleari;
- d) costituisce le Commissioni consultive permanenti ed i Gruppi di lavoro ad hoc;
- e) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto e ne approva il relativo Regolamento di attuazione;
- f) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- g) stabilisce le procedure di adesione e le modalità di pagamento dei contributi associativi;
- h) decide in ordine alle eventuali spese straordinarie dell'Associazione;
- i) propone i candidati per le nomine di competenza MANAGERITALIA;
- j) nomina e sostituisce i propri rappresentanti negli enti ed organismi in cui l'Associazione ha titolo;
- k) provvede alla cooptazione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- l) revoca e/o sostituisce le cariche associative, esclusa quella di Consigliere. Condizione di ammissibilità alla discussione della proposta di sostituzione e/o revoca è che la stessa sia stata presentata da almeno il 25% dei Consiglieri. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio direttivo. Per la revoca occorrono due terzi dei voti dei presenti, col minimo di oltre la metà dei componenti il Consiglio direttivo;
- m) su proposta della Giunta esecutiva, conferisce cariche onorarie ad associati particolarmente meritevoli, i quali, ove invitati, possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni dei direttivi;

n) adotta ogni altro provvedimento non attribuito alla competenza di altri Organi o da questi delegato.

7. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni alla Giunta esecutiva.

8. Le procedure e le modalità di convocazione del Consiglio direttivo nonché di delibera ed espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è Organo di proposta, di gestione e di governo dell'Associazione, nell'ambito delle determinazioni del Consiglio direttivo.

2. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è composta dal Presidente dell'Associazione e dai Vice Presidenti, quali membri di diritto, nonché da altri componenti in numero non inferiore a due. Si riunisce di norma prima di ogni Consiglio direttivo e su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

3. La Giunta esecutiva:

- a) predispose ogni anno in tempo utile il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché il programma delle attività dell'Associazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Consiglio direttivo. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
- b) cura la gestione economica e finanziaria;
- c) organizza i servizi e le attività di marketing dell'Associazione.

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente, eletto a norma dell'art. 15 comma 5 del presente Statuto:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) attua le determinazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, impartendo le direttive conseguenti ed assumendo le iniziative necessarie per le delibere e gli adempimenti statutari;
- c) convoca, presiede e coordina l'Assemblea, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, ed il Precongresso;
- d) nei casi di urgenza, esercita, previo parere consultivo dei Vice Presidenti, le attribuzioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva; in tali casi, Consiglio e Giunta ratificheranno l'operato del Presidente alla prima riunione e comunque non oltre trenta giorni.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza, dalla Giunta esecutiva; nel caso l'impedimento superi i sei

mesi, il Consiglio direttivo eleggerà il nuovo Presidente ed ottempererà agli adempimenti statutari.

Art. 18 - Vice Presidenti di area

1. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito, con maggioranza dei suoi componenti, due Vice Presidenti di area, i quali:

- a) agiscono in collegamento con i rispettivi responsabili di area di MANAGERITALIA e forniscono al Presidente dell'Associazione il sostegno per garantire il mantenimento degli standard operativi e di erogazione dei servizi;
- b) sviluppano piani relativi alle aree di pertinenza, organizzando le appropriate coperture finanziarie da sottoporre all'approvazione degli Organi direttivi sociali competenti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di controllo finanziario e amministrativo dell'Associazione ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea.

2. Il Collegio elegge fra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

4. I Revisori dei Conti:

- a) vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione;
- b) eseguono anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente e il Vice Presidente al quale il Consiglio ha conferito le attribuzioni di cui all'art.10 del Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- c) controllano i bilanci consuntivi e preventivi della Associazione;
- d) relazionano almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti;
- e) redigono le relazioni sui bilanci dell'Associazione.

Art. 20 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è l'Organo giudicante dell'Associazione ed è costituito da tre a cinque membri effettivi, oltre due supplenti, eletti ogni quattro anni dalla Assemblea, fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e cinque di iscrizione.

2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

3. I componenti del Collegio non possono far parte di Organi direttivi dell'Associazione o di MANAGERITALIA, né di organismi ad esse collegati.

4. Il Presidente viene nominato dal Collegio fra i propri componenti. Partecipa di diritto, quale osservatore, alle riunioni del Consiglio direttivo. In caso di assenza è sostituito dal componente più anziano di età.

5. Il Collegio esamina e decide con atto scritto motivato i ricorsi presentati nei confronti di singoli associati, di Organi sociali (fatta salva la competenza del Collegio nazionale dei Proviviri di MANAGERITALIA, nelle materie di cui all'art.5 del relativo Statuto per violazione di norme statutarie), nonché di singoli componenti gli Organi sociali, per fatti relativi a cariche assunte.

6. Il Collegio ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare adeguati provvedimenti, ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- nei confronti di singoli iscritti:
 - 1) il richiamo scritto;
 - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
 - 3) la rimozione dalla carica;
 - 4) la sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni;
 - 5) l'espulsione;
- nei confronti di Organi sociali:
 - 1) la censura;
 - 2) la sospensione temporanea della validità di singole decisioni, con invito a riesaminare la materia.

7. L'iscritto rimosso dalla carica sociale non potrà nuovamente ricoprire cariche prima di due anni dal provvedimento.

8. I soggetti nei cui confronti è proposto ricorso devono essere portati a conoscenza tempestivamente dei fatti che vengono loro addebitati ed essere regolarmente convocati dal Collegio almeno una volta prima della conclusione dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento, con diritto di essere ascoltati e presentare memoria difensiva.

9. Il procedimento di istruttoria e la fase decisionale devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. In casi particolari, il Presidente del Collegio può rinviare il termine anzidetto di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione al ricorrente. In caso di mancato rispetto dei termini ed entro trenta giorni dall'avvenuta scadenza dei medesimi, le parti interessate possono promuovere ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Proviviri di MANAGERITALIA.

10. **Gli atti con le decisioni** del Collegio dei Probiviri devono essere **inviati** all'interessato e al Consiglio direttivo; tali decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

11. Avverso le decisioni in prima istanza del Collegio ed entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le parti interessate possono proporre ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri di MANAGERITALIA.

TITOLO IV - CONSESSI CONSULTIVI

Art. 21 - Precongresso

1. Il Precongresso si riunisce ogni quattro anni, in concomitanza con la scadenza del mandato degli organi sociali e comunque prima del Congresso nazionale di MANAGERITALIA. E' convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Al Precongresso partecipano tutti gli iscritti della Associazione, in regola con il pagamento dei contributi sociali.

3. Il Precongresso ha il compito di dibattere le problematiche della categoria e fornire indicazioni di strategia sulle politiche da sviluppare per cogliere gli obiettivi in tutte le aree che riguardano gli iscritti.

4. Il Precongresso elegge nel proprio ambito i delegati che dovranno partecipare al Congresso nazionale di MANAGERITALIA, nel numero e con le modalità stabilite dal Comitato di Presidenza di MANAGERITALIA.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio netto dell'Associazione è costituito dalle risultanze del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione annuali devono essere discussi e approvati dal Consiglio direttivo in tempo utile e depositati in sede

almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Sospensione dei termini

1.1 termini previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione rimangono annualmente sospesi nei mesi di agosto e dicembre.

Art. 24 - Adempimenti

1. L'Associazione è tenuta a:

- agire in conformità alle deliberazioni degli Organi di MANAGERITALIA;
- consegnare o rendere disponibile ai propri iscritti - al momento dell'iscrizione e successivamente ad ogni eventuale emendamento dei testi - copia dello Statuto dell'Associazione e dello Statuto di MANAGERITALIA;
- inviare a MANAGERITALIA le convocazioni degli Organi direttivi, con i relativi ordini del giorno, per conoscenza ed anche al fine di permettere al Presidente o ai Vice Presidenti federali di partecipare, ove lo ritengano necessario, alle loro riunioni;
- inviare a MANAGERITALIA per conoscenza le bozze dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e degli Organi direttivi, appena completata la redazione;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e a trasmetterli in copia a MANAGERITALIA ai fini della determinazione degli eventuali contributi straordinari;
- comunicare a MANAGERITALIA, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero degli associati iscritti, in regola con il pagamento dei contributi per l'anno precedente;
- corrispondere a MANAGERITALIA, e sussistendone i presupposti a MEP, una quota del contributo associativo annuale per ciascun iscritto, nella misura e con le modalità previste nello Statuto di MANAGERITALIA. Per contributo associativo si intende quello statutario annuale, versato direttamente dall'iscritto all'Associazione;
- armonizzare la disciplina statutaria alla disciplina dello Statuto di MANAGERITALIA e relativi Regolamento di attuazione e Norme comuni per le Associazioni sindacali territoriali. Il processo di armonizzazione deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione della nuova normativa federale.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto, si rinvia al relativo Regolamento di attuazione, alle norme di legge vigenti in materia nonché, ove applicabile, alla disciplina dello Statuto di MANAGERITALIA, del relativo Regolamento di attuazione e delle Norme Comuni per le Associazioni sindacali territoriali aderenti a MANAGERITALIA.